

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 gennaio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 43.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia) Pag. 6

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 novembre 2002, n. 134.

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1308 del 27 settembre 2002 concernente: «Verifica risultati aziendali. Conferma dell'incarico dei direttori generali delle Aziende Sanitarie. Individuazione specifici obiettivi per successiva valutazione» Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2002, n. 1308.

Verifica risultati aziendali. Conferma nell'incarico dei direttori generali delle Aziende sanitarie. Individuazione specifici obiettivi per successiva valutazione Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2002, n. 1368.

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 2002-2003. Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 2002, n. 1449.

Comune di Guidonia Montecelio (RM). Variante di P.P. n. 2 e 3 in Villanova. Deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 13 marzo 1995. Art. 4, legge regionale n. 36/87. Approvazione Pag. 15

836818 011. 2002

OGGETTO: Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 2002 - 2003.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 ottobre 1978 n° 641;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 n° 1075 riguardante "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi del lavoro";


VISTI i Decreti Ministeriali 1 agosto 2000 e 9 ottobre 2001 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale del 14/08/2000 e del 21/11/2001, relativi alla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, rispettivamente, nel settore agricolo ed industriale;

VISTA la propria precedente Deliberazione n° 5638 del 30 novembre 1999 concernente: " Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1999 - 2000;

TENUTO CONTO che la citata Deliberazione aggiornava i parametri economici per la definizione dello stato di bisogno e l'importo dell'assegno di incollocamento sulla base dell'indice di rivalutazione delle rendite INAIL;

RITENUTO per quanto sopra detto di ricalcolare i massimali per il riconoscimento dello stato di bisogno secondo quanto stabilito dai predetti Decreti Ministeriali del 1 agosto 2000 e 9 ottobre 2001 per il biennio 2002 - 2003;

SENTITA l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.), la quale ha posto l'esigenza di rivalutare i predetti parametri sulla base dei citati Decreti Ministeriali;



8368 10 011. 2002

RI TENUTO pertanto congruo, come richiesto della predetta Associazione, stabilire un incremento del 4,25% (percentuale di incremento delle rendite INAIL nei settori agricolo ed industriale), da applicare ai massimali in vigore per il biennio 1999 - 2000;

RI TENUTO altresì, congruo, come richiesto dalla predetta associazione, aggiornare l'importo dell'assegno di incollocamento sulla base della percentuale di incremento di cui sopra;

All'unanimità

DELIBERA

1. I parametri economici relativi all'individuazione dello stato di bisogno per la concessione dell'assegno di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro per il biennio 2002 - 2003 sono così elevati:

- a) da Lire 2.186.000 mensili ad Euro 1177,01 per nuclei fino a 2 persone;
- b) da Lire 2.586.000 mensili ad Euro 1392,37 per nuclei fino a 3 persone;
da Lire 2.977.000 mensili ad Euro 1603,08 per nuclei fino a 4 persone;
- c) da Lire 3.377.000 mensili ad Euro 1818,44 per nuclei fino a 5 persone;
- d) da Lire 3.778.000 mensili ad Euro 2034,32 per nuclei fino a 6 persone;
- e) da Lire 4.177.000 mensili ad Euro 2249,17 per nuclei fino a 7 persone;
- f) da Lire 4.578.000 mensili ad Euro 2465,05 per nuclei oltre le 7 persone;

L'importo dell'assegno di incollocamento, sulla base della percentuale di incremento delle rendite INAIL indicata in premessa (4,25%), viene fissato in Euro 81,30 mensili.

Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

21 GTT 2002

CS0:/10-02/mf

